



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 114

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 aprile 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERCESARE ALZONA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Alzona è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 19 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2008/2009, la funzione di allenatore, di fatto, per la società ASD Ghislarengo fosse svolta dal sig. Gianni Brunazzi non abilitato secondo le norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano comprovati sia dall'esame delle distinte di gara sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito in data 27/01/2009 al collaboratore della Procura Federale e dal Presidente dell'ASD Ghislarengo il 28/01/2009

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIERCESARE ALZONA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GABRIELE VISENTIN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Visentin è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, oggi art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/2006 attività di intermediazione attinente al trasferimento di calciatore non appartenenti alla propria società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/03/2009.

Ritenuto che:

- in via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione di questa Commissione perché il deferito è attualmente iscritto all'albo del Settore Tecnico e all'epoca dei fatti era tesserato per l'Atalanta Bergamasca;
- che non sussiste la invocata nullità degli atti d'indagine perché la relativa proroga è stata ritualmente motivata e concessa;
- ammesso e non concesso che la mancata comunicazione della avvenuta conclusione delle indagini possa costituire ragione di nullità del deferimento, il fatto che questo

risalga al 4 febbraio 2009 e che il deferito sia intervenuto nel procedimento potendo espletare tutte le più opportune difese, costituisce in ogni caso ragione di sanatoria;

- nel merito, i fatti addebiti risultano comprovati dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Soc. calcio Pool. Piave Sandonà, sig. Cristiano Trevisiol il 10 maggio 2006 e dalla dichiarazione resa dal sig. Luigi Falco il 5 marzo 2007 all'Ufficio Indagini, come del resto accertato anche dalla C.D.N. (CU N. 43/CDN del 10/12/2008);
- lo stesso deferito ha ammesso di aver svolto attività di consulente in ambito sportivo per la società Pool. Piave Sandonà contemporaneamente alle mansioni svolte per la Soc. Atalanta Bergamasca; il che è confermato anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Diego Cancian il 20/06/2007 e depositate dalla difesa del deferito;
- l'attività svolta dal deferito è illegittima in quanto non è stata compiuta nell'interesse dell'Atalanta Bergamasca

P.Q.M.

dichiara il sig. **GABRIELE VISENTIN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di 5 mesi a far tempo dallo **01/09/2009** e fino al **31/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALINO DI STEFANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Stefano è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto la funzione di allenatore della AC AREZZO SPA per parte della stagione sportiva 2008/2009, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di giorni settantacinque;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/03/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, anche da ampia rassegna fotografica

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALINO DI STEFANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **18/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO COSTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Costa è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 38, comma 1, e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2008/2009 doppia attività per la ASD Sportland 2000 come Dirigente e responsabile tecnico senza formalizzare tesseramento e per la ASD Leonzio 1909 formalizzando il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi cinque.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GAETANO COSTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro a far tempo dallo **01/10/2009** e fino al **31/01/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI GIANNONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giannone è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto la funzione di allenatore della AS SPORTMANIA per parte della stagione sportiva 2008/2009, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gare

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI GIANNONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **03/05/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MAZZACUA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Mazzacua è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 33 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato, nella stagione sportiva 2007/2008, l'attività di Direttore Generale della società FC Rossanese 1909 non richiedendo la necessaria sospensione dall'Albo dei tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensivo del deferito del 26/03/2009.

Ritenuto che:

- risulta comprovata ed ammessa dal deferito la contestata violazione;
- in tal senso vale la dichiarazione resa il 05/05/2008 dal deferito nell'ambito di altra indagine i cui atti, acquisiti al presente procedimento, non lascia adito a dubbi circa la sussistenza dell'addebito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO MAZZACUA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFREDO PAPPALARDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pappalardo è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, e art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, benché tesserato in qualità di dirigente della società SS Perdasdefogu, anche l'attività di allenatore per la società US Cardedu;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- risultano comprovati i fatti contestati sia perché ammessi dal deferito nel corso del suo interrogatorio, sia perché risultano documentalmente dalle distinte di gare

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFREDO PAPPALARDO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **02/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO CRUCIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSANDRO CRUCIANI** della sanzione della squalifica fino allo **02/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **FAUSTO GIANREGORIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giangregorio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver assunto nei confronti di un giocatore della Subequana un atteggiamento intimidatorio che avrebbe portato il giocatore a non disputare una gara della stagione sportiva 2006/2007;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/03/2009 peraltro giunta fuori termine.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano contestualmente comprovati come emerge dagli univoci riscontri dei numerosi testi ascoltati nonché dallo stesso interrogatorio del deferito del 25/05/2007

P.Q.M.

dichiara il sig. **FAUSTO GIANREGORIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge:

a) la sanzione della squalifica fino allo **31/07/2009**.

b) la sanzione di altri tre mesi con decorrenza dal primo giorno di tesseramento del deferito, ovvero, in alternativa a questa, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 sempre in aggiunta alla sanzione sub a).

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE FERRANTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Ferrante è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto la funzione di allenatore della ASD Centro Sportivo Messina sud per parte della stagione sportiva 2008/2009, senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi uno;
- assunta la memoria difensivo del deferito dello 02/04/2009.

Ritenuto che:

- il deferito ha chiesto il differimento ma la memoria difensiva, esaustiva, rende superflua la comparizione personale oltremodo gravosa;
- i fatti risultano ammessi

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE FERRANTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **03/05/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO POCHESCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **SANDRO POCHESCI** della sanzione della squalifica fino al **20/06/2009** e la sanzione pecuniaria di euro **700,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO DI ROCCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Rocco è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in relazione all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore, di fatto, per la società ASD RIDOTTI fosse svolta da soggetti diversi e non abilitati secondo le norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi cinque;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/02/2009.

Ritenuto che:

- nelle distinte di gara il signor Di Rocco risulta presente solo nella gara disputata in data 30/09/2007; nelle altre, invece, compare quasi sempre il signor Fantauzzi Roberto (28/10/2007, 25/11/2007, 02/12/2007, 30/12/2007, 24/02/2008, 02/03/2008) ed in alcune gare il signor Perruzza Michele (06/01/2008, 03/02/2008) e il signor Gismondi Giacomo (17/02/2008, 02/03/2008);

- nella propria memoria difensiva il deferito asserisce, peraltro, di aver inviato idonea e tempestiva certificazione medica che sarebbe pervenuta al Settore Tecnico della Figg idonea a giustificare le proprie documentate assenze;
- verificata d'ufficio la falsità di detta asserzione da considerare quindi quale aggravante

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO DI ROCCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi cinque a far tempo dallo **01/10/2009** e fino al **28/02/2010**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO VESSICCHIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Vessicchio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1 delle NOIF e art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/2009, la funzione di allenatore della USD Rufoli senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente dalle distinte di gara

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO VESSICCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **02/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CORALLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico visto che:

- non si ha prova della ricezione da parte del signor Giovanni Corallo della convocazione per l'odierna udienza;
- si rende necessario rinnovarne la notifica

DISPONE

il differimento della trattazione alla prossima udienza del **15/05/2009** con allegazione dell'odierno verbale di udienza

Procedimento disciplinare a carico di **PIERO SPERANDIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Sperandio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la conduzione tecnica della Società Guidonia Montecelio a lui affidata, fosse svolta, di fatto, dal sig. Pochesci Sandro, ricevendo dallo stesso indicazioni tecniche durante le gare ufficiali e consentendo allo stesso la direzione degli allenamenti settimanali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIERO SPERANDIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIERCARLO TETTONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Tettoni è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008 l'attività di allenatore per la società ASD Carpignano senza perfezionare il regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano pienamente comprovati dalle distinte di gara

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIERCARLO TETTONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo **05/07/2009**.

Firenze, 03 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini